

## ELEMENTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

tra

Azienda Speciale Farmacie Comunai Riunte, nella qualità di Amministrazione procedente (d'ora in poi denominata "Amministrazione procedente" o "Azienda" o "FCR"), con sede legale in ....., rappresentata da ....., (C.F.: .....) il quale agisce munito dei necessari poteri attribuiti con deliberazione n. .... del .....

e

....., ETS, singolo o associato, con sede legale in ....., (P.IVA: .....), rappresentata da ....., (C.F.: ..... /), in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, selezionato come partner per l'attuazione del progetto ....., definito ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione (di seguito denominato anche "Ente attuatore partner" o "EAP").

\* \* \*

### Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in esecuzione della delibera n. .... del ....., l'Amministrazione ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione *per la realizzazione di interventi educativi a sostegno di minorenni e dei loro sistemi familiari*, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, del DM n. 72/2021 e della legge regionale n. 3/2023.

### Richiamati

- la delibera di CdA n. .... del ..... di avvio del procedimento;
- gli atti del procedimento.

### Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti degli enti attuatori partner (EAP) degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le parti.

\* \* \*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convezione, sottoscritto tra le parti, è la regolamentazione del rapporto di partenariato, finalizzato alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti nel Progetto definitivo (PD), posto a base della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di interventi educativi a sostegno di minorenni e dei loro sistemi familiari.

Nello specifico, i servizi e gli interventi oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

- .....
- .....
- .....
- .....

I documenti richiamati nella premessa, sebbene non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Gli EAP, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a cooperare con l'Azienda e, per il suo tramite, con l'Amministrazione comunale affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare ai servizi e agli interventi co-progettati le modifiche e le innovazioni, che saranno concordate nel corso del rapporto al fine di assicurare la realizzazione delle attività di interesse generale, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

#### **Art. 2 – (Durata della convenzione)**

La presente convenzione ha durata di trentasei (36) mesi a partire dal momento della sua sottoscrizione.

Con successivo atto integrativo alla presente Convenzione potranno essere realizzate le attività di interesse generale per il periodo successivo di ventiquattro (24) mesi, nell'ipotesi di cui all'articolo 4 (*Durata e risorse*) dell'Avviso.

Resta inteso che il presente accordo cessa di produrre effetti giuridici in conseguenza di sopravvenute disposizioni, legislative e regolamentari, statali e regionali.

#### **Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione procedente mette a disposizione dell'EAP le seguenti risorse, ripartite su base annuale, da intendersi come "importi massimi" erogabili: 1° anno: euro 1.060.000,00, anche al fine di sostenere l'avvio delle attività partenariali degli ETS di cui euro 30.000,00, quale contributo una tantum a parziale copertura degli oneri relativi alla VIS e ciò in ragione della facoltatività della stessa per l'Amministrazione procedente e dell'onerosità per gli ETS e 5.000,00 quale contributo una tantum per l'attività di rendicontazione svolta da un Revisore Contabile, regolarmente iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D.lgs. n. 39/2010; 2° anno: euro 1.000.000,00; 3° anno: euro 940.000,00.

Alle predette risorse, l'Amministrazione si impegna nella messa a disposizione delle risorse umane sempre negli stessi atti definiti.

Le parti procedono all'eventuale incremento delle risorse, anche a seguito di partecipazioni a bandi ed avvisi pubblicati da soggetti terzi, e, dunque, delle attività oggetto di convenzione, fino al 50%

dell'importo complessivo indicato nel piano economico di progetto, senza che questo venga considerato modifica sostanziale del progetto.

A tale ultimo proposito, l'Amministrazione precedente riconosce un contributo ulteriore proporzionato alle risorse a vario titolo reperite dagli ETS e messe a disposizione della co-progettazione, come da relativa documentazione e atto integrativo al piano economico di progetto. L'importo massimo del contributo pubblico "aggiuntivo", conseguente all'attivazione di risorse terze, in ogni caso non potrà essere superiore ad euro .....

Il contributo riconosciuto all'EAP per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione verrà corrisposto nelle seguenti modalità:

Alla sottoscrizione della convenzione viene messo a disposizione un anticipo pari ad euro 53.000,00€ (pari al 5% di quanto previsto per il primo anno di attività); successivamente e per tutta la durata della convenzione il contributo viene riconosciuto in relazione alla periodica rendicontazione delle attività, da realizzarsi di norma in tempi non superiori al trimestre.

Per realizzare i servizi e gli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc, operanti a qualunque titolo), e finanziarie ..... [*indicare importo*].

#### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il personale degli EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile/Coordinatore del Progetto, individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà, unitamente ai Legali Rappresentanti degli EAP, il referente per i rapporti tra i partners, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e collaborerà alle modalità di vigilanza e controllo attuate dall'Amministrazione precedente nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Gli EAP sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione precedente.

#### **Art. 5 – (Assicurazioni)**

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione precedente, gli EAP, provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo.

Gli EAP sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

**Art. 6 – (Divieto di cessione)**

È vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione procedente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli EAP assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

**Art. 7 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)**

L'Amministrazione procedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto ai servizi e agli interventi oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste, ove non eccessivamente onerose, irragionevoli e sproporzionate e a segnalare senza indugio all'Amministrazione eventuali elementi di criticità rilevati.

A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma 1, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.

**Art. 8 – (Rendicontazione e verifica dei risultati attesi)**

Gli EAP, in prossimità del termine delle attività concordate, e comunque entro e non oltre sei mesi prima della fine del rapporto collaborativo, elaborano una relazione conclusiva, comprensiva di:

- a) relazione sulle attività svolte, evidenziando anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento;
- b) rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle attività indicate all'art. 1, corrispondenti ai costi di mercato e, per quanto riguarda il personale impiegato, alle retribuzioni previste dal CCNL applicato ed essere pertinenti al progetto e all'attività effettivamente svolta dall'EAP.

Si precisa che l'eventuale utile generato nell'ambito dell'attività di collaborazione dagli ETS "imprenditoriali" sarà investito con le modalità e nelle attività di interesse generale indicate nella proposta progettuale e meglio declinata nel progetto definitivo (PD) a seguito dell'attività dei tavoli di co-progettazione.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico degli EAP è previsto che questi ultimi nominino, per l'attività di rendicontazione, un Revisore Contabile, regolarmente iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D.lgs. n. 39/2010.

Per la nomina del Revisore Contabile predetto, l'Amministrazione riconosce un contributo *una tantum* di euro 5.000,00 in favore dell'EAP.

**Art. 9 – (Procedure per la salvaguardia del personale)**

Allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale delle organizzazioni attivo nei servizi oggetto della coprogettazione al momento della sua pubblicazione gli EAP si impegnano all'applicazione di quanto previsto all'art. 37 del CCNL delle Cooperative sociali (cambi di gestione) per quanto compatibile.

**Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)**

Gli EAP si impegnano a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltretutto da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

Gli EAP, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.

In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Amministrazione procedente, nominata responsabile del trattamento da parte del Comune di Reggio Emilia, titolare del trattamento, gli EAP sono nominati sub-responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del predetto Regolamento UE.

Le parti si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni relative alle persone coinvolte nelle attività e servizi conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente coprogettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

**Art. 11 – (Mancata attuazione, parziale o totale, della convenzione)**

Qualora siano accertate irregolarità o inadempimenti rispetto alle attività di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una decurtazione – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP potranno produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata sia alla rilevanza del comportamento e/o dell'irregolarità sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività sia all'entità del contributo.

In caso di espletamento di attività con modalità non conformi a quelle previste dalla presente convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire così come risultanti dal progetto definitivo, la decurtazione inciderà sull'entità del contributo dovuto da minimo .... a massimo ..... per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

La medesima decurtazione di cui al comma precedente verrà applicata in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile, in relazione all'importo del contributo ricevuto.

L'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC, agli indirizzi indicati da ciascuna.

**Art. 12 – (Decadenza e risoluzione della convenzione)**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la presente convenzione può essere risolta dall'Amministrazione procedente, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP o, se associato, ad uno degli EAP ovvero in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione ovvero difformità sostanziale nella sua realizzazione rispetto a quanto previsto nel Progetto definitivo approvato;
- frode perpetrata a danno dell'Amministrazione procedente dall'EAP o, se associato, da uno degli ETS partner;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l'Amministrazione procedente.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 13 – (Rinvii normativi)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

**Art. 14 – (Controversie)**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'attuazione del presente accordo per espressa e concorde volontà delle Parti saranno devolute al foro esclusivo di Reggio-Emilia.

**Art. 15 – (Registrazione)**

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico degli EAP.

**Art. 16 – (Allegati)**

*[La convenzione indicherà gli eventuali allegati]*

*[Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione]*

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Luogo ..... data .....

Per Amministrazione procedente

Per gli Ente attuatori partner

.....

.....